

DELIBERA N. 41 /07/CONS

Archiviazione per intervenuta oblazione servizio non richiesto adsl utenza xxxxxxxx e attivazione non richiesta cps utenza telefonica 010yyyyyy (zzzzzz&wwwww srl) e archiviazione per insussistenza del fatto utenza telefonica 010yyyyy (zzzzzz&wwwww srl) nell'ambito del procedimento sanzionatorio n. 38/05/tlc/dit avviato nei confronti di wind telecomunicazioni s.p.a. per la violazione degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della delibera 179/03/csp

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 25 gennaio 2007;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*";

VISTA la delibera n 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento", nonché la delibera n 40/06/CONS recante "Integrazioni della delibera 506/05/CONS recante modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento";

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 38/06/TLC del 27 ottobre 2005, notificato in data 3 novembre 2006, con il quale veniva contestata alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. con sede legale in Roma, Via C. G. Viola n. 48, l'inosservanza degli obblighi imposti dall'articolo 7, comma 5, della delibera 179/03/CSP recante "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carta dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" del 24 luglio 2003 per aver attivato servizi non richiesti (Opzione "Tempo Libero", ADSL, Attivata CPS a fronte richiesta CS) su dieci (10) numerazioni intestate agli utenti QQQQ, WWWW, EEEE, RRRR, TTTT, YYYY e UUUU Srl, OOOO e PPPP senza aver acquisito una manifestazione di volontà inequivoca da parte del titolare dell'utenza telefonica, prima di erogare il servizio di comunicazione elettronica;

VISTA la nota pervenuta in data 9 gennaio 2006, con cui la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha trasmesso l'originale della ricevuta del bollettino intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che attesta il pagamento in data 27 dicembre 2006 della sanzione in misura ridotta, pari a euro 41.316,00 (quarantunomilaseicentosedici/00), determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981, per n. 2 (due) delle 10 (dieci) utenze contestate con atto di contestazione 38/06/DIT e precisamente di € 20.658,00 per la fornitura non richiesta di ADSL contratto NPLNBZZZZZZ intestato a QQQQ e di € 20.658,00 per l'attivazione non richiesta di CPS utenza 010QQQQ intestata alla società WWWW e EEEE srl ;

VISTA la nota di Wind Telecomunicazioni S.p.A pervenuta in data 16 gennaio 2007, ad integrazione della comunicazione del 9 gennaio, con la quale la menzionata società ha precisato che per quanto concerne le utenze 010QQQQ e 010ZZZZ (WWW e EEEE srl) la stessa ha ricondotto la violazione contestata al numero principale del centralino 010QQQQ assegnato alla società con un unico contratto prodotto in atti in quanto l'altro numero 010ZZZZ, sul quale è stata contestata l'attivazione di un altro servizio non richiesto di CPS è una linea derivata non autonoma sulla quale la violazione non sussiste e pertanto si è proceduto al pagamento di € 20.658,00 per la unica violazione perpetrata sulla linea principale 010QQQQ;

CONSIDERATO che da un supplemento istruttorio è emerso che la violazione contestata per attivazione non richiesta di CPS sul numero 010QQQQ (WWW e EEEE srl) non sussiste in quanto il contratto in atti è unico e dal suo contenuto è possibile evincere che la linea principale è lo 010QQQQ mentre il numero 010ZZZZ è individuato come linea fax a natura derivata e pertanto la violazione contestata riguarda la sola utenza principale per cui si è pagata l'oblazione;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe limitatamente alle infrazioni perpetrate nei confronti dell'utente XXXXX per erogazione non richiesta ADSL contratto NPLNBZZZZZZ e per l'attivazione non richiesta di CPS utenza telefonica 010QQQQ intestata a WWWW e EEEE Srl in quanto la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha oblatto nei termini di legge ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/81;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare corso limitatamente all'utenza telefonica 010QQQQ (WWW e EEEE srl) in quanto il fatto non sussiste per le motivazioni sopra evidenziate,

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione del Commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- 1) l'archiviazione per intervenuta oblazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni realizzate nei confronti dell'utente ZZZZ per erogazione non richiesta ADSL contratto NPLNZZZZZZ e per l'attivazione non richiesta di CPS utenza telefonica 010QQQQ intestata a WWWWW e EEEE Srl,
- 2) l'archiviazione per insussistenza del fatto di aver attivato il servizio di CPS utenza telefonica 010QQQQ (WWWW e EEEE srl) di cui al procedimento sanzionatorio n. 38/06/DIT, avviato nei confronti della Società Wind Telecomunicazioni S.p.A. per l'inosservanza degli obblighi imposti dall'articolo 7, comma 5, della delibera 179/03/CSP.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 25 gennaio 2007

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola